

32918/22



ORIGINALE

Civile Sent. Sez. 3 Num. 32918 Anno 2022

Presidente: ~~FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO~~

Relatore: ~~ROSSI ROBERTO SUPREMACIA CASSAZIONE~~

Data pubblicazione: ~~09/11/2022~~
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

RAFFAELE GAETANO ANTONIO Presidente

FRASCA

PASQUALINA ANNA PIERA Consigliere

CONDELLO

IRENE AMBROSI Consigliere

PAOLO SPAZIANI Consigliere

CARMELO CARLO ROSSELLO Consigliere-Rel.

Oggetto:

TRASPORTO
SPEDIZIONE

Ud.27/05/2022 PU

rom 32918

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28075/2019 R.G. proposto da:

TRANSPORT PATRICK MORTIGLIENGO SARL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI 66, presso lo studio dell'avvocato CELLAMARE VINCENZO (CF: CLLVCN78B17L049J) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIARDINI ANDREA (CF: GRDNDR80B15H199Q), ZUNARELLI STEFANO (CF: ZNRSFN55S23A944F)

– **Ricorrente** –

Contro

AVIVA ASSURANCES S.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO, 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI CHIARA (CF: RMNCHR75T52H501M) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOLCINO ROBERTO (CF: DLCRRT58E24D969D)

– **Controricorrente** –

nonchè contro

*9000
1105*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

AIG EUROPE LIMITED, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO, 107, presso lo studio dell'avvocato ROMEO MARIA (CF: RMOMRA64S55D086X) rappresentata e difesa dagli avvocati BRUNETTI MARIACHIARA (CF: BRNMCH68E43I441V), BOTTAZZOLI GIOVANNI MARIO (CF: BTTGNN70H26F205Q)

– **Controricorrente** –

avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 693/2019 depositata il 15/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio di primo grado. – Con atto di citazione notificato in data 3/2/2012, Chartis Europe S.A., ora AIG Europe Limited (di seguito: "AIG", odierna resistente) convenì in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società Transport Patrick Mortigliengo (di seguito: "Mortigliengo", odierna ricorrente) al fine di ottenere condanna di quest'ultima alla refusione della somma di euro 190.500,00, con rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento danni per il ritardato pagamento e con gli interessi del 5% previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1956 CMR. AIG esponeva, al riguardo: (i) di essere la compagnia assicuratrice delle spedizioni di Prada S.A. (ii) Che quest'ultima affidò le sue merci allo spedizioniere "interno" di Prada, Ipi Logistica S.r.l., che a sua volta le affidò allo spedizioniere internazionale Euro Groupage S.r.l. di Campi Bisenzio (Firenze), che affidò il trasporto da Campi Bisenzio alla Francia al vettore Transport Patrick Mortigliengo. (iii) Nel tragitto tra l'Italia e la Francia, in data 26-27 febbraio 2002, le merci vennero parzialmente trafugate da ignoti, come da denuncia svolta dall'autista, sig. Moretti. (iv) AIG precisava di aver indennizzato Prada SA, versandole € 190.500,00. (v) Essa radicò quindi un'azione davanti il Tribunale di Milano direttamente contro Mortigliengo, allegando altresì la colpa grave di

quest'ultima. Si costituì in giudizio Mortigliengo, eccependo: (i) la carenza di legittimazione/titolarità attiva in capo all'attrice AIG; (ii) la propria carenza di legittimazione passiva e (iii), in subordine, la prescrizione degli eventuali diritti dell'attrice derivanti dal contratto di trasporto. Mortigliengo contestò l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda di parte attrice, chiedendone il rigetto, e chiese di poter chiamare in causa la società Aviva Assurances S.A. (di seguito: "Aviva"), quale propria compagnia assicuratrice della propria responsabilità civile, al fine di essere da questa manlevata e tenuta indenne da ogni somma a qualunque titolo liquidata in favore dell'attrice, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea. Autorizzata la chiamata in causa, si costituì in giudizio Aviva, associandosi a tutte le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla propria assicurata; con riguardo al rapporto assicurativo con Mortigliengo, Aviva eccepì la non operatività della polizza per mancato rispetto da parte di Mortigliengo delle condizioni di assicurazione relative al caso di furto sul territorio italiano.

2. La sentenza di primo grado. – Con sentenza n. 1987/2017, pubblicata in data 16-02-2017 il Tribunale di Milano ha così statuito: "(i) condanna la società convenuta S.A.R.L. Transport Patrick Mortigliengo a corrispondere all'attrice la somma di euro 190.500,00 (...); (ii) condanna la convenuta a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite (...). (iii) Rigetta la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata Aviva Assurances S.A. (iv) condanna S.A.R.L. Transport Patrick Mortigliengo a rifondere alla terza chiamata le spese di lite (...)”.
3. Il giudizio di secondo grado. – Con appello notificato in data 24-5-2017 Mortigliengo impugnò la sentenza davanti alla Corte d'Appello di Milano, ribadendo il difetto di titolarità attiva/legittimazione attiva di AIG, l'eccezione di prescrizione e l'erroneo rigetto della domanda

di manleva, anche in relazione alla copertura offerta dalla polizza in relazione all'eventuale riconoscimento di colpa grave del vettore.

4. La sentenza di secondo grado. – Con sentenza n. 693/2019 depositata in data 15-2-2019 la Corte di Appello di Milano (di seguito la: "Corte") ha respinto l'appello di Mortigliengo, confermando, seppur con motivazione in parte differente, la sentenza resa in primo grado.
5. Il ricorso per cassazione. – Avverso la suddetta sentenza Mortigliengo ricorre alla Suprema Corte di Cassazione, proponendo 5 motivi di ricorso. Resistono con controricorso Aviva Assurances e AIG EUROPE LTD.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica, ma, non essendo stato chiesto né dal P.G. né dalle parti il suo effettivo svolgimento, essa ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105.
7. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato motivate conclusioni scritte per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei rimanenti.
8. Le parti hanno depositato le proprie memorie conclusive. Rispettivamente: (i) la ricorrente in data 20-5-2022; (ii) Aviva in data 18-5-2022; (iii) AIG in data 23-5-2022.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., *"Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3, c.p.c., dell'art. 1737 c.c. e dell'art. 1705 c.c. Violazione e/o falsa*

applicazione degli artt. 4, 5, 6, 9 e 13 della Convenzione di Ginevra del 1956 CMR. Violazione e/o falsa applicazione per quanto occorrer possa dell'art. 1689 c.c." – La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata, nel respingere il proprio appello in merito alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione/titolarità attiva in capo ad AIG, abbia violato o falsamente applicato svariate norme del ccodice civile – segnatamente gli articoli 1737 e 1705 c.c. e, per quanto occorrer possa, l'art. 1689 c.c. –, così come alcuni articoli della "Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR)" firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e ratificata dall'Italia con L. n. 1621 del 6/12/1960 (di seguito: "la Convenzione"), in particolare gli articoli 4, 5, 6, 9 e 13. La Corte ha motivato infatti che: (i) "il trasporto della merce della mittente Prada (vedi telefax Prada in data 14.06.2001 ed allegato colli mancanti), destinata alla Transeuro Sarl di Aulnay Sous Bois, fu affidato a Mortigliengo in data 26.02.2002 dallo spedizioniere Euro Groupage s.r.l., con lettera di vettura, che richiama espressamente la CMR" (p. 9, ultimo §, della sentenza); (ii) "il diritto all'indennizzo nascente dalla perdita del carico fosse da attribuirsi alla mittente Prada S.A., sulla quale è venuto a ricadere il corrispondente pregiudizio, non essendo la merce mai arrivata a destinazione, con conseguente esclusione del "subentro" del soggetto destinatario nella posizione del mittente" (p. 10, 1° §, sentenza); (iii) "il diritto dell'appellata di ottenere da Mortigliengo il risarcimento del danno derivato dalla perdita del carico, sia sussistente, ancorché la lettera di vettura risulti firmata dalla Euro Groupage S.r.l. e non direttamente da Prada S.A, dovendosi ritenere l'obbligazione assunta da Euro Groupage S.r.l. quale contratto a favore del terzo, ovvero in favore dell'assicurata, nel cui diritto l'appellante si è surrogata" (p. 10, 4° §, della sentenza). La ricorrente espone: (i) di aver concluso un contratto di trasporto su strada dall'Italia alla Francia, assoggettato alla Convenzione, con lo spedizioniere Euro Groupage S.r.l.: lo dimostra la lettera di vettura

CMR che riporta come mittente quest'ultima e come vettore la Mortigliengo, con le relative firme. (ii) Questo è l'unico contratto di trasporto CMR e, più in generale, l'unico contratto di trasporto depositato agli atti del giudizio. (iii) Del resto, AIG aveva agito in giudizio come assicuratrice delle merci, surrogata nei diritti di Prada SA, e nell'atto di citazione contro la Mortigliengo avanti il Tribunale di Milano aveva delineato il *thema decidendum* della causa così: "*La compagnia esponente assicura le spedizioni della Prada SA e, tra queste, quelle che, affidate dallo spedizioniere interno Ipi Logistica Srl allo spedizioniere internazionale Euro Groupage Sri risultarono rubate allorché caricate sull'autocarro del vettore Transporte Mortigliengo*". La ricorrente osserva che pertanto, come affermato dalla stessa AIG, la "dinamica contrattuale" relativa alle merci si è sviluppata nel modo seguente: (i) Prada ha affidato un contratto di spedizione ad Ipi Logistica, spedizioniere "interno"; (ii) quest'ultimo ha sub-affidato il contratto di spedizione alla Euro Groupage S.r.l., spedizioniere "internazionale"; (iii) Euro Groupage, infine, ha concluso il contratto di trasporto CMR con la Mortigliengo. (iv) Successivamente al furto, Prada ha ottenuto solamente la cessione dei diritti spettanti a Ipi Logistica nei confronti di Euro Groupage S.r.l., e ha surrogato a sé AIG, che ha citato in giudizio la Mortigliengo per ottenere il rimborso di quanto indennizzato. A fronte del quadro descritto, la ricorrente espone che la Corte territoriale ha sì riconosciuto che nel caso di specie tra Prada, Ipi Logistica ed Euro Groupage erano intercorsi contratti di spedizione e che lo spedizioniere Euro Groupage aveva poi concluso il contratto di trasporto assoggettato alla CMR con la Mortigliengo, come da relativa lettera di vettura. Ma, allo stesso tempo, essa ha qualificato inspiegabilmente Prada, e non Euro Groupage, come mittente del trasporto, aggiungendo, poche righe oltre, che Prada era titolata ad ottenere il risarcimento da Mortigliengo perché l'obbligazione di Euro Groupage era un contratto a favore del terzo, identificando come

terzo la stessa Prada e non il destinatario della merce (la Trans Euro di Aulnay Sous Bois). La ricorrente deduce che tali affermazioni sono inconciliabili, in primo luogo, con l'art. 1737 c.c., a norma del quale *"il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie"*. Lo spedizioniere è dunque un mandatario senza rappresentanza, che assume in nome proprio i diritti nei confronti del vettore, come ribadito dall'art. 1705, comma 1, c.c., secondo cui *"il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato"*. Nel caso in questione, pertanto, l'unico soggetto che poteva agire nei confronti di Mortigliengo, vale a dire l'unico mittente sulla base dell'unico contratto di trasporto presente in giudizio, regolato dalla CMR, era Euro Groupage, e non Prada. Pertanto – afferma la ricorrente – Prada (e per essa l'intimata AIG) non poteva chiedere il risarcimento dei danni per il furto del carico in via contrattuale a Mortigliengo, in quanto né era parte originaria del contratto di trasporto né aveva ottenuto la cessione dei diritti dello spedizioniere Euro Groupage contro Mortigliengo. Tale conclusione sarebbe rafforzata dal fatto che, nel caso di specie, il contratto di trasporto tra Euro Groupage e Mortigliengo era assoggettato alla Convenzione CMR, come dimostrato dalla lettera di vettura. Ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, infatti, *"il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura" e quest'ultima "fino a prova contraria, [...] fa fede delle condizioni del contratto"* (art. 9). Inoltre, l'art. 6, 1° comma della Convenzione dispone che la lettera di vettura deve contenere *"b) nome e indirizzo del mittente, c) nome e indirizzo del vettore; [...] e) nome e indirizzo del destinatario [...] k) indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla presente Convenzione"* e l'art. 5 dispone che *"la lettera di vettura è*

compilata in tre esemplari originali, firmati dal mittente e dal vettore". AIG, surrogatasi a Prada, ha convenuto Mortigliengo, asseritamente su base contrattuale, richiamando la Convenzione CMR che regola il contratto di trasporto internazionale di merci su strada: il suo atto di citazione ed il foglio di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado precisano entrambi le conclusioni come segue: *"condannare la Società convenuta secondo la Convenzione CMR [...]"*. La ricorrente aggiunge che, per costante giurisprudenza di questa S.C.: *"in tema di trasporto internazionale di merci su strada, la normativa dettata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (...) è applicabile solo in quanto le parti contraenti abbiano manifestato la loro volontà in tal senso, sia attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (art. 6, par. L, lett. K), sia - in mancanza della lettera di vettura - attraverso specifica pattuizione, che può essere adottata anche verbalmente, sempre che se ne fornisca adeguata prova (Cass. Civ; Sez. 3, 2 ottobre 2003 n. 14680; Idem, 27 maggio 2005 n. 11282; Idem, 24 maggio 2010 n. 15729, in motivazione, fra le altre)"* (Cass. civ., sent. n. 7201/2015). Dunque, Prada era estranea al (solo) contratto di trasporto CMR concluso da Mortigliengo con lo spedizioniere Euro Groupage ed evidenziato dalla lettera di vettura. AIG, surrogatasi a Prada, non avrebbe pertanto titolo per agire contro la ricorrente. Alla luce di quanto sopra, la decisione della Corte territoriale avrebbe violato o falsamente applicato anche le norme della Convenzione CMR, nel momento in cui ha rigettato l'appello di Mortigliengo, volto a far rilevare il difetto di legittimazione attiva/titolarietà in capo ad AIG sulla base delle norme civilistiche e convenzionali in questa sede indicate. Inoltre, la sentenza impugnata verserebbe in errore nell'applicare le norme indicate anche quando afferma che: *"il diritto dell'appellata di ottenere da Mortigliengo il risarcimento del danno derivato dalla perdita del carico, sia*

sussistente, ancorché la lettera di vettura risulti firmata dalla Euro Groupage S.r.l. e non direttamente da Prada S.A, dovendosi ritenere l'obbligazione assunta da Euro Groupage S.r.l. quale contratto a favore del terzo, ovvero in favore dell'assicurata, nel cui diritto l'appellante si è surrogata" (p. 10 della sentenza), poche righe dopo aver scritto che la mittente del trasporto sarebbe la stessa Prada (p. 9 della sentenza) e che non vi è stato subentro del destinatario nei diritti del mittente, perché la merce non è mai arrivata a destinazione (p. 10 della sentenza). Per uniforme interpretazione giurisprudenziale, il contratto di trasporto è considerato come un contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in base all'art. 1689 c.c., quando quest'ultimo è diverso dal mittente: "Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c." (da ultimo, Cass., ordinanza n. 11744/2018). Tale ricostruzione, secondo la giurisprudenza, è valida anche per i contratti regolati dalla Convenzione CMR alla luce dell'art. 13 di quest'ultima. Tuttavia – afferma la ricorrente – è chiaro che nel caso in questione l'unico terzo a favore del quale Euro Groupage poteva aver stipulato un contratto di trasporto con Mortigliengo era il destinatario francese indicato sulla lettera di vettura CMR, e cioè la Transeuro Sarl di Aulnay Sous Bois: ma è la stessa sentenza a scrivere, in apertura di p. 10, che non vi era stato subentro del destinatario nei diritti del mittente, perché la merce non è mai arrivata a destinazione. L'errore della Corte starebbe nello scrivere, da una parte, che Prada sarebbe la "mittente" anche se essa non ha mai avuto rapporti con Mortigliengo e non compare sulla lettera di vettura CMR; e, dall'altra parte, che Euro Groupage ha invece firmato come mittente la lettera

di vettura CMR con la Mortigliengo. Secondo la ricorrente la sentenza ignora che, in base alla medesima Convenzione, tale lettera rappresenta le condizioni del contratto di trasporto (artt. 4 e 9) e deve riportare l'indicazione del mittente e la sua firma, oltre che quelle del vettore (artt. 5 e 6). Così, per giustificare come possa Prada chiedere il risarcimento direttamente a Mortigliengo (cioè dimostrare la propria legittimazione attiva/titolarità), la Corte arriva a configurare il contratto tra il mittente Euro Groupage ed il vettore Mortigliengo come contratto a favore non del terzo destinatario francese Transeuro Sarl di Aulnay Sous Bois, che risulta dalla lettera di vettura CMR, ma della stessa Prada. A detta della ricorrente, così facendo, la decisione impugnata viola o applica falsamente, oltre che gli articoli appena citati, anche l'art. 13 della stessa Convenzione nonché l'art. 1689 c.c., come costantemente interpretati dalla giurisprudenza.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., "Nullità della sentenza, ex art 360 comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, perplessa e riportante un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili". – A tale riguardo la ricorrente osserva che la sentenza gravata riconosce (pag. 9 della sentenza) che fu lo spedizioniere Euro Groupage ad affidare il trasporto CMR della merce dall'Italia alla Francia, firmando come mittente la stessa lettera di vettura (p. 10 della sentenza). Ma ugualmente la sentenza configura Prada sia come mittente sia come terzo a favore del quale Euro Groupage avrebbe concluso il contratto di trasporto. Sarebbe evidente, tuttavia, che il mittente era Euro Groupage e non Prada, poiché la prima e non la seconda aveva concluso il contratto di trasporto con l'odierna ricorrente, firmando la lettera di vettura CMR. Inoltre, Prada non poteva essere, logicamente prima ancora che giuridicamente, insieme "mittente" e "terzo" rispetto al contratto di trasporto, in quanto un soggetto non può essere al contempo parte



di un contratto e terzo rispetto ad esso. Del resto, l'unico terzo a favore del quale poteva risultare stipulato il contratto di trasporto tra Euro Groupage e Mortigliengo era il destinatario francese Trans Euro. Ma è la stessa Corte territoriale a scrivere che la merce non arrivò mai a destinazione *"con conseguente esclusione del "subentro" del soggetto destinatario nella posizione del mittente"* (p. 10 della sentenza). La sentenza avrebbe così violato l'art. 132, comma 4, c.p.c., fornendo una *"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"*, che mostra un *"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"* ed è dunque nulla in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., come da insegnamento più recente della S.C. (Cass. civ, ordinanza n. 6119/2018; conforme Cass., ordin. n. 22598/2018).

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., *"Violazione o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 14 e 15 della L. 31 maggio 1995, n. 218, e degli artt. 1105, 1189, 1190 e 1191 del Code Civil francese, in relazione al rigetto della domanda di manleva proposta contro Aviva"*. – A tale riguardo la ricorrente osserva che la sentenza impugnata – nella parte in cui recita testualmente: *"Non è infine fondato neppure il quarto ed ultimo motivo d'impugnazione, relativamente al rigetto della domanda di manleva, svolta nei confronti dell'assicuratore. Come già ben chiarito dal Tribunale, la polizza in questione, stabiliva, per il furto commesso in Italia, la prova dell'avvenuta adozione di particolari cautele, tra cui il parcheggio per le soste superiori ai 90 minuti in area costantemente sorvegliata e protetta da sistema di sicurezza. Né la circostanza dell'imprudenza commessa dall'autista di Mortigliengo, che, come si è detto, scelse di sostare in area incustodita ed ivi si addormentò, può elidere la portata della citata clausola. Al contrario deve ritenersi che lo stringente obbligo della sosta in zona controllata per i trasporti operati in Italia, abbia carattere prevalente, trovando la sua fonte nell'elevato rischio del furto nelle nostre zone, la cui maggior tutela sarebbe facilmente elisa*

dall'aleatoria presenza a bordo di un autista, neppure vigilante" (p. 11 della sentenza) - appare viziata da error in iudicando, determinato dall'erronea individuazione e interpretazione della legge straniera applicabile al contratto di assicurazione in esame. La Corte territoriale ha, infatti, erroneamente rigettato l'ulteriore motivo d'impugnazione relativo alla domanda di manleva formulata dall'odierna ricorrente contro Aviva Assurances S.A. La determinazione della Corte poggia essenzialmente sull'assunto che, trattandosi di furto avvenuto in territorio italiano, debba necessariamente trovare applicazione l'articolo 1.3.2 del contratto di assicurazione stipulato dalla scrivente e da Aviva, rubricato "Vols en Italie". A detta della ricorrente, l'interpretazione del regolamento contrattuale su cui si fonda la decisione della Corte territoriale è manifestamente erronea, basandosi sulla violazione/falsa applicazione della normativa francese che regola il rapporto negoziale in esame, trattandosi di contratto concluso tra due società francesi. La Corte avrebbe infatti erroneamente applicato al caso di specie la previsione di carattere generale, ovvero l'art. 1.3.2, anziché quella di carattere speciale contenuta nell'articolo 1.3.3 del contratto di assicurazione, in totale contrasto con i canoni legali di interpretazione prescritti dalla normativa francese che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto applicare alla fattispecie in esame. In particolare, l'art. 1189 del codice civile francese (Traduzione: "Tutte le clausole di un contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che rispetta la coerenza dell'atto nel suo complesso") prescrive il cosiddetto canone della totalità, che impone al giudice di esaminare il contratto nel suo complesso in base al principio per cui le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto medesimo. Dalla lettura congiunta delle clausole in esame si ricaverebbe che l'articolo 1.3.2 della polizza non si applica al caso di specie. L'articolo 1.3.2., relativo

ai "furti in Italia", si applica all'ipotesi di soste in cui l'autista si allontana dal mezzo, per un lasso di tempo superiore ai novanta minuti. Lo stesso recita infatti: (traduzione: "quando si ferma o parcheggia per meno di 90 minuti, il conducente deve, in ogni caso, rispettare le seguenti due condizioni: (i) rimuovere la chiave di accensione dal motorino di avviamento, senza lasciarla nel veicolo, quindi inserire e bloccare il bloccasterzo. (ii) bloccare le porte e le porte del veicolo e del rimorchio, chiudere tutte le finestre, i finestrini e le finestre. (iii) quando parcheggia per più di 90 minuti, il conducente deve soddisfare in più le seguenti condizioni: parcheggiare, in un'area chiusa, chiusa con una chiave o con un sistema elettrico con un codice riservato, o in un luogo sorvegliato in modo costante"). Del resto, la medesima clausola prescrive che l'autista ritiri la chiave di avvio del motore e non la lasci dentro al veicolo. Al contrario, la clausola di polizza rilevante sarebbe l'art. 1.3.3 delle Condizioni di polizza, rubricato, non a caso, "Casi particolari - l'autista dorme sul veicolo". Esso così dispone: (traduzione: "L'autista dovrà ritirare la chiave di avviamento del motore, custodirla su di sé, inserire e bloccare il bloccasterzo e rispettare tutte le altre condizioni di salvaguardia delle soste. La sua presenza sul veicolo sarà assimilata ad una sorveglianza permanente"). Come attesta la rubrica stessa, si tratta di una clausola espressamente indicata come "particolare", che in quanto tale è destinata a prevalere sulle altre clausole. Pertanto, qualora si configurino le condizioni suindicate, non potrebbe che applicarsi la disciplina (speciale) ex articolo 1.3.3 del contratto di assicurazione ("L'autista dorme sul veicolo"), in luogo della disciplina di cui alla clausola 1.3.2 ("Vols en Italie"). In particolare, con preciso riferimento all'articolo 1.3.2, secondo la Corte territoriale: "Come già ben chiarito dal Tribunale, la polizza in questione, stabiliva per il furto commesso in Italia, la prova dell'avvenuta adozione di particolari cautele, tra cui il parcheggio per le soste superiori ai 90 minuti in

area costantemente sorvegliata e protetta da sistema di sicurezza".

La ricorrente controbatte che, in ossequio all'art. 1189 del Code Civil, i giudici avrebbero dovuto applicare la previsione contenuta nell'articolo 1.3.3 del contratto di assicurazione, che assume carattere speciale rispetto alla precedente clausola 1.3.2., pervenendo all'unico approccio ermeneutico coerente con la visione complessiva del contratto e con la lettura congiunta delle relative clausole, e dunque con il criterio legale che la Corte era tenuta ad applicare. Le condizioni di polizza, se lette le une per mezzo delle altre (in base all'art. 1189 del codice civile francese), dimostrano che il caso dell'autista che dorme sul veicolo è un caso particolare che può sempre trovare applicazione in deroga alle altre clausole. La ricorrente osserva che è sufficiente leggere le intestazioni delle clausole – 1.3.1 Furti in territori diversi dall'Italia (*Vols dans les territoires autre que l'Italie*), 1.3.2. Furti in Italia (*Vols in Italie*), 1.3.3. Casi particolari - L'autista dorme sul veicolo (*Cas particuliers - le conducteur dort dans le véhicule*) – per comprendere che applicare la clausola sui furti in Italia e non tener conto di quella relativa al caso particolare del conducente che dorme sul veicolo comporta la violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti imposti dal Code Civil. L'*error in iudicando* commesso dalla Corte si riscontrerebbe, altresì, in riferimento all'art. 1191 del Code civil francese, che recita: (traduzione: "*Quando una clausola è suscettibile di due significati, quello che le attribuisce un effetto prevale su quello che non ne produce alcuno*"). Il principio enucleato da tale articolo va inteso nel senso che, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse, evitando di adottare una soluzione che renda la clausola improduttiva di effetti. La ricorrente osserva che nel caso di specie siffatto principio impone di attribuire carattere speciale alla clausola 1.3.3. al fine di consentire alla stessa di assumere qualche effetto. Il disposto congiunto degli artt. 1189 e 1191 del codice francese

comporterebbero parimenti che l'art. 1.3.2. debba intendersi come riferito solo ai casi in cui l'autista si allontana dal mezzo, poiché siffatta clausola prescrive che l'autista ritiri la chiave di avvio del motore e non la lasci dentro al veicolo: con tutta evidenza, ciò è incompatibile con i casi in cui l'autista dorme sul camion. Anche il disposto della clausola 1.3.2, relativo alla necessità di sosta in luoghi costantemente sorvegliati e protetti da sistema di sicurezza, richiamato dalla sentenza gravata, è evidentemente derogato dalla disposizione dell'art. 1.3.3., secondo cui la presenza del conducente sul veicolo sarà *"assimilata ad una sorveglianza permanente"*. In conclusione, secondo la ricorrente, questa è l'unica lettura compatibile con l'applicazione corretta degli art. 1189 e 1991 del Code Civil francese. Le argomentazioni dell'esponente sono, inoltre, supportate dalla previsione di cui all'art. 1105 del Code Civil francese, secondo cui: *"Le regole generali si applicano fatte salve le regole speciali"*, che impone di applicare il criterio di specialità. La ricorrente ribadisce al riguardo che, come attesta la rubrica stessa della disposizione di cui all'art. 1.3.3., si tratta di una clausola espressamente indicata come "particolare", destinata a prevalere sulle altre clausole proprio per il suo carattere di specialità. Pertanto, qualora si configurino le condizioni indicate nella clausola in esame, non potrebbe che applicarsi la disciplina (speciale) ex articolo 1.3.3 del contratto di assicurazione ("L'autista dorme sul veicolo"), in luogo della disciplina di cui alla clausola 1.3.2 (*"Vols en Italie"*). In conclusione del motivo, la ricorrente assume che la Corte non si è attenuta alle norme del Codice civile francese nell'interpretare la polizza assicurativa stipulata tra la ricorrente e Aviva. Dal che la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme dell'ordinamento straniero che disciplina in concreto il rapporto di cui al contratto di assicurazione. Al riguardo la ricorrente osserva che *"il prevalente orientamento di legittimità per il quale l'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto deve intendersi posto anche*

con riferimento alle norme giuridiche dell'ordinamento straniero soltanto in virtù della L. 31 maggio 1995, n. 218 art. 14 (di riforma del diritto internazionale privato) e soltanto ai sensi di tale ultima norma egli, ai fini della conoscenza della legge straniera, può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della giustizia, anche di quelle assunte mediante esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione (Cass. n. 14777/09, nonché già Cass. n. 7365/01 ed altre)" (Cass., sez. III, 4-4-2013, n. 8212). Pertanto, ai sensi dell'art. 14 della I. 218/1995, l'applicazione della legge straniera rientra nell'alveo della comune regola *jura novit curia*. Ne consegue che "anche la violazione delle norme di ordinamenti stranieri applicabili davanti al giudice italiano è denunciabile ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.". È evidente – argomenta la ricorrente – che la corretta applicazione del diritto straniero e, dunque delle *regulae iuris* sopra menzionate, avrebbe portato ad una corretta e coerente interpretazione del contratto di assicurazione, con conseguente accoglimento del relativo motivo d'appello (che era stato svolto alle pp. 21-26 dell'atto di citazione in appello dell'esponente).

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello omesso la valutazione delle difese svolte dalla Mortigliengo circa l'operatività della polizza anche nella denegata ipotesi di colpa grave. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c." – Con tale motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame da parte della sentenza gravata delle difese e argomentazioni da essa svolte fin dall'atto di citazione in primo grado circa l'operatività della copertura assicurativa anche

nella denegata ipotesi in cui fosse ascritta a Mortigliengo una responsabilità per colpa grave, che riporta ai fini dell'autosufficienza: *"Invero la Mortigliengo aveva concluso con la Aviva Assurances S.A. una polizza di assicurazione sulla propria responsabilità civile vettoriale (già depositata in giudizio), peraltro inclusiva della copertura assicurativa per eventuale colpa grave, pienamente valida ed efficace durante il periodo in cui si è verificato il sinistro. Pertanto, in caso di non creduta ipotesi di soccombenza della Mortigliengo, la Aviva Assurances S.A. dovrà essere tenuta indenne, sulla base della polizza stipulata con la terza chiamata, di quanto eventualmente condannata a pagare alla Chartis Europe SA"*). Come rilevato dalla ricorrente in entrambi i gradi di merito, la suddetta copertura, come prevede espressamente la polizza (doc. H, clausola 1.1. condizioni generali, p. 1) è operante anche nella ipotesi in cui sia ascritta all'assicurata una responsabilità per colpa grave (in francese *"faute lourde"*): (Traduzione: *"Eventi garantiti - La vostra responsabilità contrattuale come trasportatore pubblico di beni - come definito nell'articolo 1.2 di queste condizioni, anche in caso di colpa grave"*). Tali difese – a detta della ricorrente – sono state completamente ignorate dalla Corte territoriale, integrando un'omessa pronuncia su una parte della domanda di manleva svolta da Mortigliengo.

5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., *"Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 244, 246 e 183 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - censura del rigetto implicito della sentenza gravata in relazione alla richiesta di istanze istruttorie della ricorrente"* – La ricorrente censura altresì la sentenza impugnata per aver rigettato, sia pure implicitamente, la richiesta di ammissione di prove testimoniali, che era stata negata dal Tribunale di Milano in primo grado per incapacità a testimoniare, e oggetto di impugnazione in appello. Nel rigettare implicitamente tali richieste, la Corte avrebbe violato gli articoli 244 e 246 c.p.c., in quanto, per costante insegnamento della S.C., l'interesse nel giudizio, per

rendere il testimone incapace di depone, deve essere qualificato concreto ed attuale, tale, cioè, da legittimare la partecipazione alla causa del testimone. Il solo fatto di essere autista del mezzo da cui furono sottratte le merci non determinava in alcun modo la presenza di un interesse al giudizio tale da rendere il testimone Moretti incapace. Per quanto riguarda l'inammissibilità della testimonianza *de relato*, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "*In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato partium" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio o ha resistito ad esso, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perché indiretta, e può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità"* (Cass., Sez. II, 26-04-2012, n. 6519; Cass. n. 8358/2007 e Cass. n. 313/2011). Nel caso di specie, si sarebbe trattato di una testimonianza *de relato* su circostanze apprese da una persona estranea al giudizio (quale l'autista del mezzo) e, dunque, certamente ammissibili e rilevanti nella causa al fine di consentire all'esponente il rispetto delle condizioni della polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata.

- 6. Il controricorso di Aviva.** – Con riferimento al terzo motivo di ricorso, Aviva ne eccepisce l'inammissibilità, in quanto vertente su questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, richiamandosi all'insegnamento della S.C. per cui "*l'allegazione di un'erronea*

ricognizione della fattispecie concreta è estranea all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla valutazione del giudice di merito". Inoltre, i criteri interpretativi stranieri, invocati dalla ricorrente per la prima volta in questo giudizio, sono presenti anche nell'ordinamento italiano, e sono stati applicati dai giudici di primo e secondo grado, sicché la doglianza non avrebbe nulla a che vedere con la ricognizione della fattispecie astratta, ma costituirebbe un ultimo tentativo della ricorrente di rivalutare la situazione concreta, e dunque il merito della vicenda. Con riferimento ai motivi nn. 3, 4 e 5 (corretta interpretazione e applicazione della polizza assicurativa) Aviva contro deduce che, secondo il principio di specialità invocato dalla ricorrente, la clausola applicabile al caso di specie sarebbe l'art. 1.3.2 della polizza, relativo ai viaggi in Italia. La polizza prevede infatti espressamente un aggravio delle condizioni di assicurabilità per i viaggi effettuati in Italia, ovvero una norma speciale rispetto alle condizioni generali di polizza valevoli per i viaggi effettuati sul territorio francese. In particolare, Aviva si riporta alla motivazione della Corte territoriale secondo la quale *"deve ritenersi che lo stringente obbligo della sosta in zona controllata per i trasporti effettuati in Italia abbia carattere prevalente, trovando la sua fonte nell'elevato rischio di furto nelle nostre zone, la cui maggior tutela sarebbe facilmente elisa dalla aleatoria presenza a bordo di un autista, neppure vigilante"* (p. 11, penultimo §, della sentenza). Aviva conclude pertanto per il rigetto del ricorso, con conferma della sentenza gravata.

- 7. Il controricorso di AIG.** – Premessa l'inammissibilità dell'intero ricorso per difetto dei requisiti ex art. 360 (*rectius*: 366) c.p.c., AIG contro deduce: in relazione al primo motivo di ricorso, l'infondatezza delle doglianze avversarie. In relazione al quinto motivo di ricorso (asserita nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa), che esso è frutto della estrapolazione di porzioni della sentenza gravata. In relazione al sesto motivo di ricorso (violazione

e/o falsa applicazione in relazione al rigetto delle istanze istruttorie formulate), che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto di non rimettere la causa in istruttoria, vista l'inutilità della prova orale richiesta, in quanto vi era agli atti la denuncia eloquente (*del conducente, n.d.r.*) riguardo al grado di colpa grave del vettore. In ogni caso, le ragioni della inammissibilità delle prove testimoniali richieste dalla ricorrente sono state congruamente motivate dal giudice di primo grado. AIG conclude pertanto per il rigetto del ricorso, con conferma della sentenza gravata.

- 8.** Il primo motivo di ricorso risulta fondato. – Il motivo ha per oggetto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di AIG. (i) La Corte territoriale ha erroneamente attribuito legittimazione attiva ad AIG, che si è surrogata nei diritti di Prada, dato che quest'ultima ha ottenuto la cessione dei diritti spettanti ad Ipi Logistica (primo spedizioniere) nei confronti di Euro Groupage, ma non quelli spettanti ad Euro Groupage, mittente del contratto di trasporto, nei confronti di Mortigliengo. (ii) In definitiva Prada (e quindi AIG, che agisce in surroga assicurativa ex art. 1916 cod. civ. rispetto ad essa) non poteva chiedere il risarcimento dei danni per il furto del carico facendo valere la responsabilità contrattuale di Mortigliengo, in quanto non era parte del contratto di trasporto, né aveva ottenuto la cessione dei diritti dallo spedizioniere Euro Groupage. (iii) Sul punto la totale assenza di legittimazione attiva di AIG risulta evidente dagli atti e dalle produzioni di causa. Manca, infatti, un passaggio nelle cessioni dei diritti che dovevano essere chieste e ottenute da AIG, prima dell'instaurazione del giudizio, per poter avanzare la richiesta di risarcimento danni nei confronti del vettore Mortigliengo. (iv) In particolare, come anche osservato dal P.G., manca la cessione da Euro Groupage (unica titolata ad agire nei confronti di Mortigliengo ai sensi del contratto di trasporto CMR in atti) a Ipi Logistica e/o Prada. (v) AIG non ha mai fornito alcuna prova del fatto che la propria assicurata Prada, né la IPI Logistica,

da cui avrebbe ottenuto una cessione, facessero parte del contratto di trasporto per cui è causa, che – come emerge inconfutabilmente dalla lettera di vettura CMR in atti – è stato stipulato unicamente tra la mittente Euro Groupage, la destinataria Transeuro e il vettore Mortigliengo. Alla luce dei documenti prodotti da AIG è quindi evidente come la stessa non abbia mai dimostrato il titolo da cui discenderebbe il proprio diritto. (vi) Al contrario, AIG ha fondato la propria domanda solo sulla base di un contratto di trasporto da essa stessa documentato con lettera di vettura CMR, in cui, tuttavia, i nominativi dell'assicurata Prada e della presunta cessionaria IPI Logistica non compaiono. (vii) È appena il caso di ricordare che la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile comporta l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui essi si trovano al momento della surrogazione, poiché l'assicuratore subentra nell'identica posizione sostanziale e processuale del danneggiato verso il terzo autore del fatto dannoso. Di conseguenza appare fondamentale valutare se la compagnia abbia corrisposto l'indennizzo in favore di un soggetto legittimato ad esperire l'azione contro il vettore convenuto. (viii) Nel caso di specie non vi sono dubbi sul fatto che il trasporto della merce della mittente Prada destinata alla Transeuro Sarl fu affidato alla Mortigliengo dallo spedizioniere Euro Groupage srl con lettera di vettura che richiama espressamente la CRM (pagina 9 della sentenza)". (ix) Alla luce di quanto sopra, il primo motivo di ricorso formulato da Mortigliengo va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in punto di difetto di legittimazione attiva di AIG.

9. Il secondo motivo di ricorso, che per la verità si sarebbe potuto dire anche logicamente preliminare a primo, risulta anch'esso fondato. La sentenza impugnata qualifica il contratto intervenuto fra la Euro Groupage e la ricorrente come contratto a favore del terzo Prada, ma l'affermazione non solo non è spiegata, di modo che si è in presenza

di una motivazione inesistente, ma contrasta con la precedente individuazione come terzo del destinatario Transeuro Sarl di Aulnay Sous Bois. Sicché, anche sotto tale profilo, si è in presenza di motivazione intrinsecamente contraddittoria.

10. L'accoglimento dei primi due motivi determina l'assorbimento degli altri.
11. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, comunque in diversa composizione. Ad essa è rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, comunque in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2022, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.


Il Consigliere estensore

CARMELO CARLO ROSSELLO



Il Presidente

RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi 9 NOV 2022

IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Giannarelli